



CITTA' DI SUSAL

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE N. 51 del 23.08.2017

Manifestazioni di pubblico spettacolo "FESTA del Borgo Nuovo", 25-27 agosto 2017 presso Piazzale dell'Area Coop. Divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici e di bevande contenute in bicchieri di vetro, in bottiglie o altre confezioni di vetro e di lattine.

IL SINDACO

Premesso che nel periodo dal 25 al 27 agosto 2017 si svolgerà presso il Piazzale dell'Area Coop la manifestazione "**Festa del Borgo Nuovo**", con orario venerdì dalle ore 17,00 alle ore 01.00, sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00, domenica dalle ore 10.00 alle ore 01.00, come da programma depositato agli atti del Comune;

Richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa dalla Prefettura di Torino con nota del 19.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica;

Richiamate, altresì:

- la Circolare della Prefettura di Torino del 26.06.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Istruzioni di carattere tecnico in merito a misure di *Safety*";
- la Circolare della Prefettura di Torino del 03.08.2017, prot n. 1534/2017/area1 Ordine e Sicurezza Pubblica, avente ad oggetto: "Pubbliche manifestazioni-misure di sicurezza. Seguito. Modelli organizzativi";

Dato Atto che nella riunione tenuta in data 01.08.2017 presso l'Ufficio del Sindaco con le Forze dell'Ordine, si sono valutati gli aspetti di sicurezza e di pubblica incolumità dell'intera manifestazione anche alla luce delle prescrizioni di cui alle Circolari del 19.06.2017 e del 26.06.2017;

Considerato che la manifestazione richiamerà un pubblico che, per la natura delle serate, potrebbe essere indotto ad un consumo di bevande;

Specificato che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;

Ritenuto quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico alla all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nell'area della manifestazione e nelle immediate adiacenze;

Ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m. e i.;

ORDINA

- **ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma:**
 1. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione dei superalcolici;
 2. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine.
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione;
- è fatto divieto **a chiunque** di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata alla manifestazione.

La presente ordinanza si applica all'area del Piazzale della Coop, in Via Caduti di Tutte le Guerre, in Via Ettore Olivero Pistoletto, C.so Alberto dalla Chiesa, per i periodi dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del 25 e del 26 agosto 2017, dalle 18:00 alle ore 24:00 del 27 agosto 2017.

Ad esclusione dell'area interessata alla manifestazione cioè **Piazzale della Coop**, è ammessa la somministrazione e quindi il consumo sul posto purchè avvenga all'interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne autorizzate di loro pertinenza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Prefetto di Torino;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Susa;
- Al Comando di Polizia Municipale di Susa;
- Al Comando di Polizia Stradale e al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Susa.

Agli Agenti della Forza Pubblica è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000.

Il Sindaco
Sandro Plano